DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 1999

che modifica la decisione 98/587/CE concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento delle mansioni di alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario

[notificata con il numero C(1998) 4544]

(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, inglese, francese, italiana, olandese e svedese sono i soli facenti fede)

(1999/53/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE [2], in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando che è opportuno prevedere un aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento che sono stati designati a livello comunitario per l'espletamento dei loro compiti e funzioni;

considerando che la decisione 98/587/CE della Commissione, del 9 ottobre 1998, concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento delle mansioni di alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario [3], prevede disposizioni per la concessione di un aiuto finanziario ad alcuni laboratori comunitari di riferimento; che tali disposizioni devono comprendere la presentazione alla Commissione di una relazione tecnica sull'espletamento dei compiti e delle mansioni di ciascuno di questi laboratori;

considerando che la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie di animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini [4], modificata da ultimo dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA [5], ha designato l'Institute for Animal Health di Pirbright, nel Regno Unito come laboratorio comunitario di riferimento per la malattia vescicolare dei suini; che la stessa direttiva ha definito i compiti e le funzioni che il laboratorio deve espletare;

considerando che la concessione dell'aiuto comunitario è subordinato all'espletamento delle funzioni e dei compiti pertinenti da parte del laboratorio in questione;

considerando che, per motivi di bilancio, l'aiuto comunitario deve essere concesso per un periodo di un anno;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Nella decisione 98/587/CE è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 15bis

1. La Comunità concede al Regno Unito un aiuto finanziario destinato al laboratorio di Pirbright per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato III della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolare dei suini.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 55 000 ecu per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998.»

2. All'articolo 16, lettera b), della decisione 98/587/CE, dopo i termini «dei documenti giustificativi» sono aggiunti i termini «e di una relazione tecnica».

Articolo 2

Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
[2] GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.
[3] GU L 282 del 20. 10. 1998, pag. 73.
[4] GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 69.
[5] GU L 1 dell'1. 1. 1995, pag. 1.